



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

N°. 731 R. G. del 17/08/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

08 SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°. N. 47 Registro del Settore del 25/07/2018

OGGETTO: GIUDIZI ING. CANTORO ANNA MARIA c/COMUNE DI TAVIANO. DELIBERA G.C. N. 76/2017. LIQUIDAZIONE SOMME TRANSATTE.

OGGETTO: Giudizi Ing. Cantoro Anna Maria c/Comune di Taviano. Progetto di costruzione fognatura nera.

SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Il Responsabile del Settore

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto monocratico del Sindaco n. 6 del 09.04.2018 con il quale venivano attribuite al Funzionario Avv. Cinzia Palma tutte le responsabilità gestionali previste dalla legge e riferite al Settore Affari Legali e Contenzioso;

VISTA la delibera del C.C. n. 10 del 30.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

CONSIDERATO:

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 350 del 18.07.2003, successivamente modificata con delibere n. 384/2004 e 394/2004 veniva conferito incarico per la redazione di un progetto definitivo-esecutivo dei lavori di costruzione della fognatura nera nel capoluogo cittadino all'Ing. Dario Mercutello, in qualità di coordinatore del Gruppo di progettazione dei lavori, unitamente ad altri professionisti, tra cui gli Ingg. Duma Marco, Tunno Silvia, Manzo Massimo, Arch. Serrangeli Gabriella e Ing. Cantoro Anna Maria;

- che l'opera veniva finanziata dal Commissario per l'emergenza in Puglia ex lege n. 388/2000, giusta nota prot. 03170/CD/A del 18.04.2003;

-che gli artt. 11 e 9 del disciplinare tecnico, approvato con determina dirigenziale n. 699/2003, rispettivamente per l'incarico di progettazione e per la direzione lavori, disciplinavano le modalità di corresponsione delle competenze professionali spettanti ai professionisti incaricati per un importo complessivo di € 193.200,00, oltre IVA CAP e, quindi, per la totale somma di € 236.476,80;

-che con determina dirigenziale n. 574/2004 si liquidavano in favore del gruppo di progettazione la somma di € 112.608,00 stabilendo che l'1% dell'ammontare veniva corrisposto all'Ing. Mercutello, in qualità di coordinatore del gruppo tecnico, ed il restante 99% veniva ripartito tra i vari professionisti incluso lo stesso Ing. Coordinatore;

-che con nota della Regione Puglia n. prot. 9021 del 25.07.2005 il Responsabile di Misura comunicava che il compenso sopra indicato doveva ritenersi contenuto entro la somma di € 100.000,00, oltre alla rideterminazione e rimodulazione del quadro economico secondo le indicazioni fornite dalla Regione Puglia;

-che, pertanto, il Comune di Taviano in conformità alle disposizioni fornite dalla Regione Puglia comunicava con nota 9021 del 25.07.2005 di non poter liquidare somme superiori a quelle indicate dalle fonti regionali;

-che con ricorso per decreto Ingiuntivo n. 464/09 l'Ing. Cantoro Anna Maria chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Lecce in data 27/05/2010 l'ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune, per la somma di euro 6.666,67, oltre accessori e spese della procedura monitoria;

-che con atto di citazione il Comune di Taviano proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, invocandone la revoca, previo accertamento dell'inesistenza del credito azionato;

-che con sentenza n. 243/2014 del 27/06/2013 depositata il 6/01/2014, il Tribunale di Lecce- sezione distaccata di Casarano-, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal Comune di Taviano, la rigettava e, per l'effetto, confermava il D.I. n. 464/09 e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite;

-con atto del 28/02/2014, il Comune di Taviano proponeva appello per ottenere la riforma della citata sentenza;

-la Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 276/2015 accoglieva il gravame proposto dal Comune appellante e, per l'effetto, revocava il d.i. opposto e rigettava la domanda proposta dalla Cantoro con

condanna, altresì, al rimborso in favore della A.C., delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati complessivamente in € 2.110,00, per il primo grado ed euro 2.000,00, oltre accessori di legge per il secondo grado;

-con atto notificato in data 2/9/2015, acquisito al protocollo comunale il 17.09.2015 n. prot. 10246, l'Ing. Cantoro, proponeva ricorso per Cassazione dinanzi la Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 276/2015 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, per ottenere, in accoglimento del ricorso ed in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda comunale per violazione degli artt. 16 e 17 del RD n. 2440/1923; in subordine, l'annullamento della condanna della Cantoro alle spese dei giudizi richiamati, oltre alla vittoria delle spese del giudizio di legittimità;

-che con delibera di Giunta Comunale n. 248 del 30.09.2015 veniva deliberato di conferire incarico legale esterno all'Avv. Franco Cataldi per il patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

-che con nota del 13.01.2017 l'Avv. Franco Cataldi, difensore del Comune di Taviano, giusta delibera di G.C. n. 248 del 30.09.2015, in considerazione dell'incertezza e dell'aleatorietà dell'esito del giudizio di legittimità esprimeva parere favorevole ad una transazione della controversia in ragione della " *sperquazione tra le ragioni creditorie e l'aleatorietà connaturata ad ogni lite giudiziaria.* ", e, quindi, auspicava, il vaglio di una ipotesi transattiva, che, tenuto conto del dare/avere tra le parti, in considerazione della sorte capitale rivendicata e di tutte le spese processuali dei giudizi sopra richiamati, può definirsi, mediante reciproche rinunce/concessioni nella misura omnicomplessiva di € 5.000,00 da corrispondere all'Ing. Cantoro per la definizione transattiva di tutte le pretese riferite alle vicende giudiziarie di cui in premessa, con rinuncia espressa al giudizio di legittimità, allo stato pendente tra le parti, e a qualsiasi altra pretesa da rivendicare per le questioni per cui è stata causa;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 76 del 27.03.2017 di approvazione dell'accordo transattivo nei termini richiamati nel suddetto provvedimento giuntale ovvero "....a) *spese e competenze professionali da riconoscere all'Ing. Cantoro Anna Maria concordate nella complessiva somma di € 5000,00 a saldo e stralcio di tutte le competenze e spese rivendicate nei giudizi predetti; b) rinuncia ex art. 390 c.p.c. dell'Ing. Cantoro alla prosecuzione del giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione, rubricato al n. RG 021001/2015, allo stato pendente tra le parti finalizzato ad ottenere la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Lecce n. 276/2015; c) le spese legali riferite al giudizio di legittimità sono da intendersi compensate tra le parti.* ";

RICHIAMATA la nota via pec del 25.07.2018 del procuratore della sig.ra Cantoro con la quale, facendo seguito alla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 19383/2017 di dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, chiedeva procedersi alla esecuzione della delibera giuntale n. 76/2017 e, quindi, alla liquidazione in favore della Cantoro della somma complessiva di € 5000,00, giusta transazione approvata con delibera di G.C. n. 76/2017;

RITENUTO quindi di dover liquidare in favore della sig.ra Cantoro Annamaria la somma complessiva di € 5000,00, giusta transazione in atti;

DATO ATTO che:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
- l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della sig.ra Cantoro Annamaria la somma omnia complessiva di

€ **5.000,00** a saldo di ogni pretesa riferita alla transazione approvata con delibera di G.C. n. 76/2017 mediante bonifico bancario sul seguente conto bancario **IT20 P 01010 80091 0681 1541 0144**;

DI IMPEGNARE la spesa sul cap. 5700 del bilancio di previsione 2018;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Liquidazione e Pagamenti” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Taviano.

**Il Responsabile del Settore
Affari Legali e Contenzioso
Avv. Cinzia Palma**

08

SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°. 47 Registro del Settore del 25/07/2018

OGGETTO: GIUDIZI ING. CANTORO ANNA MARIA c/COMUNE DI TAVIANO. DELIBERA G.C. N. 76/2017. LIQUIDAZIONE SOMME TRANSATTE.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Capitolo	Articolo	Importo	Numero	Sub	Anno
5700	0	€ 5.000,00			

Taviano, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Francesco Trianni

N°. 731 R. G. del 17/08/2018

08
SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°. N. 47 Registro del Settore del 25/07/2018

OGGETTO: Giudizi Ing. Cantoro Anna Maria c/Comune di Taviano. Delibera G.C. n. 76/2017.
Liquidazione somme transatte.

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 20/08/2018 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, li 20/08/2018

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.